

## Bisogna attenuare le rigidità dei default

Angelo De Mattia (nella rubrica *Contrarian* pubblicata su *MF*).

di Antonio Patuelli\*

Milano Finanza lo scorso 12 novembre) magistralmente evidenzia la netta contraddizione in atto fra «il rigore del calendar provisioning dei prestiti deteriorati nonché della definizione di default che scatta dal prossimo anno, in base alla quale, decorsi 90 giorni dal mancato rimborso di un credito, questo va considerato scaduto con tutte le conseguenze, mentre per un tale esito 180 sono i giorni fissati per i debiti della pubblica amministrazione».

Ciò è problematico in questa prolungata emergenza pandemica che non era stata prevista al momento del varo di queste norme. Infatti il calendar provisioning è frutto di linee guida e di regolamenti europei definiti fra il 2017 e il 2019, dopo cospicue polemiche, mentre la definizione di default trae origine da regolamenti dal 2013 in poi e consiste in un debito arretrato da oltre 90 giorni di minimo 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di minimi 500 euro per gli altri prestiti. La rigidità di tali norme sul default è evidenziata anche dalla non prevista possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate.

Inoltre, per uscire dallo stato di default debbono essere trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per la classificazione in stato di default del debito. Invece, sempre per regolamenti europei, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il cui termine di pagamento è normalmente di 30-60 giorni, divengono deteriorati (npl) se esse non li saldano entro 180

giorni. Queste disparità sono oggi ancor più evidenti e stridenti in un'epoca di pandemia ed occorrono urgenti decisioni delle diverse autorità europee per correggerle.

In particolare, per il calendar provisioning occorrono soluzioni di flessibilità innanzitutto per i nuovi casi che siano nati o nascano dopo l'esplosione della pandemia Covid-19: vi sono varie possibilità giuridiche per modificare temporaneamente il calendario del deterioramento degli npl, anche per quelli antecedenti alla pandemia, o agendo sulla durata degli anni, o sulle percentuali di svalutazione, o su ambedue.

La nuova definizione di default occorre rinviarla, poiché sarebbe anacronistico se entrasse in vigore proprio fra poche settimane, in epoca di pandemia. Inoltre non possono essere dimenticate le conseguenze della pandemia per le attività giudiziarie che sono state sospese e comunque rallentate in particolare per la giustizia civile, una materia sulla quale la Commissione Europea, ancor prima del Covid-19, indirizzava, fra le raccomandazioni specifiche all'Italia, l'invito ad accelerare i progressi nell'efficienza della giustizia civile e nella lotta alla corruzione. Insomma, quello delle riforme è un metodo, proprio dei sistemi giuridici costituzionali, ma ora è anche una necessità inderogabile su cui sia le istituzioni europee che quelle italiane stanno facendo molto in questi mesi di grave e prolungata pandemia: non bisogna dimenticare né trascurare queste contraddizioni lucidamente indicate da Angelo De Mattia. (riproduzione riservata)

\*presidente Abi

